

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-338 del 21/01/2025
Oggetto	D.Lgs. 152/06, art. 29-nonies - Bandini Casamenti S.r.l. - Modifica non sostanziale in autotutela dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a seguito di riesame con Determinazione dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2021-5128 del 13.10.2021 per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, Via Gramadora n. 15/17/19. Modifica prescrizioni n. 53 e 53bis.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-366 del 21/01/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventuno GENNAIO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. 152/06, art. 29-nonies - **Bandini Casamenti S.r.l. - Modifica non sostanziale in autotutela** dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a seguito di riesame con Determinazione dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2021-5128 del 13.10.2021 per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di **Forlì, Via Gramadora n. 15/17/19**. Modifica prescrizioni n. 53 e 53bis.

LA DIRIGENTE

Visti:

- la Parte II del D.Lgs. n. 152/06 *“Norme in materia ambientale”*;
- la Legge Regionale n. 21 dell' 11 ottobre 2004 *“Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”*, che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. n. 13 del 30 luglio 2015, *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”* con la quale dal 01.01.2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 810 del 03.05.2011 che ritiene inapplicabile la trasmissione attraverso il SUAP per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 *“Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”*;

Dato atto che con Delibera di Giunta Regionale n. 2242/2021 del 27.12.2021 è stato approvato il *“Provvedimento autorizzatorio unico comprensivo del provvedimento di VIA relativo al progetto “introduzione di una nuova attività R12 di trattamento rifiuti e annessione di nuovi capannoni presso impianto esistente”* localizzato nel Comune di Forlì (FC) proposto dalla società Bandini Casamenti S.r.l.” che ha ricompreso il riesame dell'AIA con riferimento alle BATc stabilite con decisione di esecuzione UE 2018/1147 relative al trattamento rifiuti di cui alle categorie 5.1, 5.3, 5.5 e 6.11 dell'allegato VIII della parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., rilasciato con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-5128 del 13.10.2021, aggiornata con:

- Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-664 del 29.12.2021;
- Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-2582 del 18.05.2023;
- Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-597 del 02.02.2024;
- Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-5427 del 04.10.2024;

Vista la determinazione n. DET-AMB-2024-5427 del 04.10.2024 con la quale si è accolta la comunicazione di modifica presentata, attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA, da parte di Bandini Casamenti S.r.l. in data 03.06.2024, acquisita al PG n. 102153 del 04.06.2024, avente ad oggetto quanto segue:

1. Sostituzione del trituratore esistente con uno di maggior potenza, inserimento di una nuova cesoia e aumento dei quantitativi di rifiuti avviati all'operazione R12 da 30.000 a 40.000 t/anno con conseguente aggiornamento del manuale operativo e delle planimetrie dell'impianto;

2. Realizzazione sistema di intercettazione e trattamento acque di prima pioggia afferenti allo scarico S2 con l'inserimento di un punto scarico di nuova attivazione per le acque di prima pioggia in fognatura nera con conseguente aggiornamento delle planimetrie;
3. Eliminazione dell'allegato D in quanto l'unico codice EER 191202 è già stato inserito nell'allegato B in occasione della precedente modifica;
4. Modifiche al piano di monitoraggio;
5. Aggiornamento della procedura per la sorveglianza radiometrica.

Dato atto che l'accoglimento della modifica proposta ha comportato l'aggiornamento di alcune prescrizioni dell'AIA fra le quali:

- la prescrizione n. 53 che recitava: "Il passaggio fra siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero R13 "Messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti", modificata nel seguente modo: *I rifiuti sottoposti in impianto unicamente ad operazione R13 potranno essere conferiti esclusivamente ad impianti autorizzati ad effettuare una delle operazioni da R1 a R12. Unicamente tale operazione (da R1 a R12) dovrà essere indicata sui relativi Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) e registro di carico e scarico.*
- l'introduzione della seguente prescrizione n. 53 bis: *"I rifiuti prodotti in impianto attraverso l'operazione R12 potranno essere conferiti esclusivamente ad impianti autorizzati ad effettuare una delle operazioni da R1 a R11. Unicamente tale operazione (da R1 a R11) dovrà essere indicata sui relativi Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) e registro di carico e scarico."*

Visto il ricorso avverso la DET-AMB-2024-5427 del 04.10.2024 notificato in data 11.12.2024 con nota prot. n. PG/2024/224215, con il quale si richiedeva l'annullamento delle suddette prescrizioni n. 53 e n° 53 bis;

Considerato che i motivi addotti nel ricorso vertevano, oltre che ad aspetti di legittimità relativi alle modifiche apposte in parti dell'autorizzazione non oggetto di modifica, anche all'operazione R12, laddove la scrivente Agenzia precisava l'obbligo di conferire i rifiuti prodotti in impianto dall'operazione R12 esclusivamente in impianti adibiti ad operazioni di recupero finale, mentre l'operatività dell'impianto, che riceve rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata, è legata alla necessità, fissata da COREPLA-Consortio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica, di passare anche in impianti che effettuano una seconda seppur tecnicamente diversa operazione R12, finalizzata all'ottimizzazione del recupero finale;

Dato atto che alcuni rappresentanti della scrivente Agenzia hanno partecipato in data 15.12.2024 ad un incontro convocato telematicamente da Alea Ambiente, gestore della raccolta dei rifiuti urbani che conferisce in quota a Bandini-Casamenti S.r.l., alla presenza del Gestore e dei rappresentanti del COREPLA, e che durante tale incontro è stato approfondito il flusso dei rifiuti determinato dall'adesione di Alea Ambiente, e quindi di Bandini-Casamenti S.r.l., al Consorzio.

Ritenuto pertanto, sulla base degli approfondimenti condotti dalla scrivente Agenzia, che sussistano le motivazioni addotte da Bandini-Casamenti S.r.l. nel ricorso notificato in data 11.12.2024 con nota prot. n. PG/2024/224215, con riferimento alla sostituzione della prescrizione n. 53, si rileva che la formulazione della medesima non corrisponda a quanto comunicato nella modifica non sostanziale che ha dato luogo alla determinazione impugnata, mentre con riferimento all'introduzione della prescrizione n. 53 bis, seppur emanata nell'ambito di una modifica inerente

alle operazioni R12, si rileva che la medesima pone condizioni restrittive non corrispondenti alla gestione dei rifiuti urbani da raccolta differenziata su affidamento del gestore pubblico Alea Ambiente;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento di modifica non sostanziale in autotutela inviata alla ditta in data 20.12.2024, con nota PG n. 231460 del 20.12.2024, relativamente alle suddette prescrizioni n. 53 e n. 53 bis, nella quale veniva proposta la formulazione di seguito riportata e si chiedeva alla ditta di inviare eventuali osservazioni entro 15 giorni dal ricevimento della stessa;

Dato atto che, su richiesta di Bandini-Casamenti S.r.l. di proroga alla presentazione delle osservazioni, ricevuta in data 03.01.2025 al prot. n. PG/2025/982 e rilasciata nella medesima data con nota prot. n. PG/2025/1013 fino al 13.01.2025;

Viste le osservazioni di Bandini-Casamenti S.r.l. ricevute in data 13.01.2025 ed assunte al prot. n. PG/2025/50401, di seguito riportate:

“Codesta Amministrazione, riscontrata la fondatezza dei motivi di ricorso presentati dalla scrivente società, intende procedere alla riformulazione delle prescrizioni 53 e 53 bis della Determina nei termini di seguito esposti:

53 Il passaggio fra siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero R13 “Messa in riserva” è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.

53 bis. I rifiuti prodotti in impianto attraverso l'operazione R12 potranno essere conferiti ad impianti autorizzati ad effettuare una delle operazioni da R1 a R11. È consentito il conferimento dei rifiuti in uscita dall' operazione R12 ad impianti dedicati, autorizzati all'operazione R12 laddove l'operazione sia diversa e aggiuntiva rispetto a quella di provenienza e utile/necessaria all'ottimizzazione del recupero finale.

In tale quadro, si chiede di confermare e chiarire che, tanto con riferimento al passaggio da R13 a operazioni da R1-R12, quanto con riferimento al passaggio da R12 a operazioni da R1-R12 è sempre concesso un passaggio, nell'ambito dell'impianto di destino, in R13 meramente prodromico alla successiva attività di trattamento. Detta possibilità è stata convalidata dalla sentenza TAR Lazio, sez. II ter del 8 febbraio 2017, n. 2115 la quale ha chiarito che: “... un impianto che svolge un'operazione di recupero da R1 a R12 deve necessariamente fare una messa in riserva “stoccaggio preliminare”, propedeutico all'operazione di recupero vera e propria, per cui tutti gli impianti di recupero autorizzati con operazioni da R1 a R12 sono autorizzati sempre in R13 + RX. [...] Ora, considerando che il rifiuto non sarà trattato immediatamente, ovvero appena scaricato dal mezzo di trasporto, ma resterà per un periodo di tempo in R13, esiste la possibilità di passaggio da un R13 “puro” ad un altro R13 (non puro) in quanto dotato di autorizzazione all'effettivo recupero.” In altre parole, si chiede di precisare che l'autorizzazione consente il passaggio da un R13 ad un R13 - anche laddove entrambi siano meri stoccaggi - purché il secondo sia prodromico al trattamento preliminare (R12) o finale (R1-R11) svolto nel medesimo impianto. Analoga considerazione va svolta con riferimento all'ipotesi di passaggio da R12 ad un R13 purché lo stoccaggio sia prodromico al trattamento preliminare (R12) o finale (R1-R11) svolto nel medesimo impianto. Questa impostazione risponde alla necessità dell'impianto di destino di garantire una efficace gestione del trattamento, che non imponga l'immediato ingresso in lavorazione, chiaramente nel rispetto delle eventuali tempistiche e limiti previsti dai titoli autorizzativi. Peraltro, detta modalità di gestione non è nella disponibilità dell'impianto conferente (quale ad esempio Bandini Casamenti

che procede alla lavorazione preliminare del rifiuto) bensì rimessa alle specifiche prescrizioni previste dalle autorizzazioni dell'impianto ricevente. Invero, se l'autorizzazione e le prescrizioni dell'impianto ricevente prevedono che un rifiuto può essere messo in riserva prima della lavorazione, tale attività deve potere essere svolta. Ancora, come si è avuto modo di chiarire in occasione dell'incontro con il personale di questa Agenzia, il Consorzio Corepla e Atersir, per il caso di rifiuti di imballaggio soggetti alla gestione da parte dei consorzi di filiera, le descritte modalità di gestione ben possono essere imposte dagli stessi consorzi di filiera quali soggetti titolati ex lege ad indicare l'impianto di conferimento finale. Una diversa ricostruzione, preclusiva ad un passaggio in R13 meramente prodromico al trattamento, sarebbe fortemente limitante rispetto ai passaggi tra operazioni preliminari – per il vero non soggetti a espressi divieti di legge – senza apportare alcun beneficio sotto il profilo della gestione ambientale.”

Dato atto che Bandini-Casamenti S.r.l. ha inviato le osservazioni a tutti gli Enti coinvolti;

Considerato che, alla luce di quanto messo in evidenza da Bandini-Casamenti S.r.l., con nota del 14.01.2025, prot. n. PG/2025/6592, la scrivente Agenzia, in accoglimento di quanto richiesto, ha espresso le seguenti considerazioni, richiedendo inoltre agli Enti coinvolti eventuali osservazioni in merito e, al Distretto Territoriale di questa Agenzia, di esprimersi entro il 20.01.2025:

“Dato atto che il gestore chiede di “precisare che l'autorizzazione consente il passaggio da un R13 ad un R13 - anche laddove entrambi siano meri stoccaggi - purché il secondo sia prodromico al trattamento preliminare (R12) o finale (R1-R11) svolto nel medesimo impianto. Analoga considerazione va svolta con riferimento all'ipotesi di passaggio da R12 ad un R13 purché lo stoccaggio sia prodromico al trattamento preliminare (R12) o finale (R1-R11) svolto nel medesimo impianto.”;

Considerato che le difficoltà gestionali derivanti dalla necessità per gli impianti di destinazione di mettere in riserva i rifiuti prima delle operazioni finali di recupero, circostanza confermata dal fatto che il F.I.R. non permette, oggi, l'indicazione di due operazioni di recupero nella casella dedicata a tale informazione, vengono riconosciute dalla scrivente Agenzia;

Con la presente si ritiene congruo accogliere le osservazioni del gestore Bandini-Casamenti S.r.l. e si riformulano le prescrizioni come segue:

53. Il passaggio fra siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero R13 “Messa in riserva” è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti. Resta fermo che qualora l'impianto di destinazione effettui la messa in riserva R13 funzionale ad operazioni da R1 a R12 svolte nel medesimo impianto, i Formulari di Identificazione del Rifiuto dovranno indicare nelle annotazioni l'operazione di recupero da R1 a R12 che verrà effettuata.

53 bis I rifiuti prodotti in impianto attraverso l'operazione R12 potranno essere conferiti esclusivamente ad impianti autorizzati ad effettuare una delle operazioni da R1 a R11. È consentito il conferimento dei rifiuti in uscita dall'operazione R12 ad impianti dedicati, autorizzati all'operazione R12, laddove l'operazione sia diversa e aggiuntiva rispetto a quella di provenienza e utile/necessaria all'ottimizzazione del recupero finale. **Resta fermo che qualora l'impianto di destinazione effettui la messa in riserva R13 funzionale ad operazioni da R1 a R12 svolte nel medesimo impianto, i Formulari di Identificazione del Rifiuto dovranno indicare nelle annotazioni l'operazione di recupero da R1 a R12 che verrà effettuata.”**

Visto il parere del Distretto Territoriale di questa Agenzia, pervenuto in data 16.01.2025, con nota prot. n. PG/2025/8272, che esprime condivisione con quanto proposto con la nota del 14.01.2025, prot. n. PG/2025/6592, sopra citata;

Dato atto che gli Enti coinvolti non hanno fatto pervenire osservazioni in merito;

Ritenuto pertanto opportuno modificare in autotutela la determinazione dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2024-5427 del 04.10.2024 che modifica e integra la determinazione DET-AMB-2021-5128 del 13.10.2021, come sopra riportato;

Ritenuto opportuno, al fine di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione e per consentire a chiunque ne necessiti una lettura complessiva facilitata del provvedimento e suo allegato, effettuare una stesura aggiornata dell'**Allegato 1** "*Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale*" approvando la REV. 05, in cui vengono modificate le prescrizioni n. 53 e 53 bis;

Ritenuto altresì opportuno aggiornare alla Rev. 05 anche l'Allegato 2, che viene modificato esclusivamente per l'aggiornamento del numero di revisione, al fine di consentire a chiunque ne necessiti una lettura complessiva facilitata del provvedimento e dei suoi allegati;

Ritenuto conseguentemente necessario, ferma restando la validità e l'efficacia della determinazione DET-AMB-2021-5128 del 13.10.2021, nonché delle prescrizioni in essa contenute e la scadenza di AIA, **sostituire integralmente** :

- l'**Allegato 1** "*Le condizioni dell' AIA*", di cui alla DET-AMB-2021-5128 del 13.10.2021 e s.m.i., con l'allegato "*Le condizioni dell' AIA - REV. 05*" al presente provvedimento, inteso quale parte integrante e sostanziale;
- l'**Allegato 2** "*Elenco codici EER trattati nell'installazione*" di cui alla DET-AMB-2021-5128 del 13.10.2021 e s.m.i., con l'allegato "*Elenco codici EER trattati nell'installazione - REV. 05*" al presente provvedimento, inteso quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che la modifica in oggetto non comporta l'aumento dei quantitativi di rifiuti e che pertanto non è necessario aggiornare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dalla D.G.R. 1991/03;

Tenuto conto che non sono dovute le spese istruttorie trattandosi di procedimento in autotutela;

Viste:

- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27.12.2021 "*Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018*" di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2022-107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n.

DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Dato atto che la responsabile del procedimento e il sottoscritto, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta della responsabile di procedimento;

DETERMINA

1. di **modificare in autotutela** la determinazione dirigenziale di Arpae n. DET-AMB-2024-5427 del 04.10.2024 che modifica e integra la determinazione DET-AMB-2021-5128 del 13.10.2021 di rilascio dell'autorizzazione a **Bandini-Casamenti S.r.l.** per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di **Forlì, Via Gramadora n. 15/17/19.**;
2. di **stabilire** che, per le motivazioni in premessa specificate, il presente provvedimento modifica le prescrizioni n. 53 e 53bis dell'Allegato 1 "Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-5128 del 13.10.2021 e s.m.i." come di seguito riportato:
 53. ~~I rifiuti sottoposti in impianto unicamente ad operazione R13 potranno essere conferiti esclusivamente ad impianti autorizzati ad effettuare una delle operazioni da R1 a R12. Unicamente tale operazione (da R1 a R12) dovrà essere indicata sui relativi Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) e registro di carico e scarico.~~ **Il passaggio fra siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero R13 "Messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti. Resta fermo che qualora l'impianto di destinazione effettui la messa in riserva R13 funzionale ad operazioni da R1 a R12 svolte nel medesimo impianto, i Formolari di Identificazione del Rifiuto dovranno indicare nelle annotazioni l'operazione di recupero da R1 a R12 che verrà effettuata.**
 - 53bis. I rifiuti prodotti in impianto attraverso l'operazione R12 potranno essere conferiti esclusivamente ad impianti autorizzati ad effettuare una delle operazioni da R1 a R11. ~~Unicamente tale operazione (da R1 a R11) dovrà essere indicata sui relativi Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) e registro di carico e scarico.~~ **È consentito il conferimento dei rifiuti in uscita dall'operazione R12 ad impianti dedicati, autorizzati all'operazione R12, laddove l'operazione sia diversa e aggiuntiva rispetto a quella di provenienza e utile/necessaria all'ottimizzazione del recupero finale. Resta fermo che qualora l'impianto di destinazione effettui la messa in riserva R13 funzionale ad operazioni da R1 a R12 svolte nel medesimo impianto, i Formolari di Identificazione del Rifiuto dovranno indicare nelle annotazioni l'operazione di recupero da R1 a R12 che verrà effettuata.**

3. di **precisare** che l'Allegato 2 viene modificato esclusivamente per l'aggiornamento del numero di revisione, al fine di consentire a chiunque ne necessiti una lettura complessiva facilitata del provvedimento di AIA e dei suoi allegati;
4. di **sostituire**:
- l'Allegato 1 "*Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale*" di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-5128 del 13.10.2021 e s.m.i. con l'allegato al presente provvedimento (Allegato 1 - Rev. 05), inteso quale parte integrante e sostanziale;
 - l'Allegato 2 "*Elenco codici EER trattati nell'installazione*" di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-5128 del 13.10.2021 e s.m.i. con l'allegato al presente provvedimento (Allegato 2 - Rev. 05), inteso quale parte integrante e sostanziale;
5. di **precisare** che:
- rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-5128 del 13.10.2021 e s.m.i., di cui il presente atto è parte integrante e sostanziale;
 - la durata dell'autorizzazione è stabilita dalla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-5128 del 13.10.2021, ricompresa nella DGR n. 2242/2021, di riesame dell'AIA;
 - il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
6. di **fare salvi**:
- i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
7. di **dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
8. di **dare atto** altresì che, nella proposta del provvedimento acquisita in atti, la responsabile del procedimento attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
9. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
10. di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al Distretto Territoriale di Arpae, al Comune di Forlì, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì, ad HERA S.p.A. nonché alla Bandini Casamenti S.r.l.;

11. di **dare atto** che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae e sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente.

Per il Responsabile dell'Incarico di Funzione
Autorizzazioni Complesse ed Energia FC
Ing. Michele Maltoni

La Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena

Dr.ssa Tamara Mordenti

documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.